

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata dei vini in «Asolo Prosecco» o «Asolo» e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale;

Provvede, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, conformemente alla procedura stabilita dall'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 per le analoghe «modifiche non minori», alla pubblicazione della presente proposta di «modifica unionale», concernente la modifica del nome della denominazione di origine controllata dei vini da «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», così come attualmente iscritta nel registro delle DOP dei vini comunitario, in «Asolo Prosecco» o «Asolo».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA UNIONALE DEL NOME DELLA DOP DA «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO» IN «ASOLO PROSECCO» O «ASOLO» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.**

1. Il nome della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», riconosciuta con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato in premessa e registrata in data 1° agosto 2009 come DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell'art. 107 del reg. UE n. 1308/2013, è modificato in «Asolo Prosecco» o «Asolo».

2. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, il nome della denominazione, nel titolo e nelle parti dell'articolato dove lo stesso è indicato, è sostituito con il nome «Asolo Prosecco» o «Asolo».

19A02970

**Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;

Visto decreto ministeriale 3 novembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela vini Montello Colli Asolani, con sede in Montebelluna (TV), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Asolo - Prosecco», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 16 ottobre 2014;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 13 dicembre 2018, per il tramite della Regione Veneto su istanza del Consorzio tutela vini Asolo Montello, con sede in Montebelluna (TV) e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del nome della DOP «Asolo - Prosecco», così come autorizzato in via transitoria con il predetto decreto 3 novembre 2014, e del relativo disciplinare di produzione nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata dei vini in «Asolo Prosecco» o «Asolo» e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale;

Considerato altresì che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori»;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», così come attualmente iscritta nel registro delle DOP dei vini comunitario;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.



ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO».**

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, è modificato come segue:

a) l'art. 1, è sostituito con il seguente testo:

«1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» (categoria vino);

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante (categoria vino frizzante);

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore (categoria vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico), tale tipologia può essere accompagnato dalla menzione «sui lieviti».

b) All'art. 5, comma 4, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti capoversi:

«Il «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» superiore elaborato nelle categorie spumanti e ottenuto per fermentazione in bottiglia senza separazione dei residui di fermentazione deve riportare in etichetta il riferimento «sui lieviti». Tale spumante è ottenuto con vini di una sola vendemmia con fermentazione in bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno successivi alla raccolta delle uve. All'atto dell'avvio della fermentazione in bottiglia, la partita non deve avere una sovrappressione superiore a 0,5 bar.

Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere messo in commercio nella tipologia «Brut Nature» e relative traduzioni.

Lo spumante con il riferimento «sui lieviti» deve essere immesso al consumo decorsi almeno novanta giorni di fermentazione e di permanenza sulle fecce dell'intera partita.»;

c) All'art. 6, sono inserite le seguenti caratteristiche al consumo per lo spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso e possibile presenza di velatura;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.».

d) All'art. 7, sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La menzione «millesimato» non è utilizzabile per la tipologia «sui lieviti»;

7. La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall'anno di raccolta delle uve. Le menzioni «superiore», «millesimato», «sui lieviti» e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.».

19A02971

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele Varesino»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele Varesino» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 328/2014 del 26 marzo 2014.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio qualità Miele Varesino con sede in piazza Montegrappa, 5 - 21100 Varese e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Lombardia competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Miele Varesino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MIELE VARESINO»**

Art. 1.

*Denominazione del prodotto*

La denominazione di origine protetta «Miele Varesino» è riservata al miele conforme ai requisiti ed alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare, della tipologia monoflorale:

Miele Varesino monoflorale di Acacia.

Art. 2.

*Zona di produzione*

La zona geografica di produzione, sia per la fase di raccolta in campo che per quella di estrazione e preparazione per il consumo è delimitata dai confini del territorio della Provincia di Varese. La Provincia di Varese («Provincia Verde» e dei «Laghi») è delimitata ad ovest dal Lago Maggiore (Verbania) e dal corso del fiume Ticino; a nord e, parzialmente ad est, dal confine italo-svizzero, e nelle restanti direzioni dai confini con le Province di Como e di Milano.

La zona prealpina si sviluppa tra il Lago Maggiore e il Lago di Lugano (Ceresio) in una intricata serie di brevi solchi vallivi, le così dette valli varesine, separate da rilievi che mediamente superano poco i 1000 metri. La zona contigua al capoluogo è un'area di transizione verso la pianura, modellata da bassi rilievi morenici e caratterizzata dalle piccole conche glaciali dei laghi di Biandronno, Varese, Monate e Comabbio.

Ancora più a sud i rilievi morenici degradano e, da Gallarate fino al confine con la Provincia di Milano, il paesaggio è quello dell'alta pianura padana, con suoli ciottolosi di deposito alluvionale e ripiani inclinati verso sud ed intagliati dalla rete idrografica dei fiumi Olona, Bozzente, Lura, Arno e del «fiume azzurro» il Ticino.

Gli apiari per la produzione del miele monoflorale di «acacia», al momento della raccolta del nettare sono ubicati in pianura, in collina ed nelle montagne varesine ad una altezza che non deve superare i 600 m sul livello del mare.

